

Prot. n. 2013/ 6183 /DAC/CTL

Oggetto: - Modifica della ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati –

## **IL VICEDIRETTORE**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'articolo 23 *quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “ Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, ed in particolare:

- l'articolo 39-*quinquies*, il quale stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;
- l'articolo 39-*sexies*, il quale stabilisce che sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-*bis*, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta;
- l'articolo 39-*septies*, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;
- l'articolo 39-*octies*, il quale stabilisce le aliquote di base e le modalità di calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati;

Visti la determinazione direttoriale 22 febbraio 2013 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 26 febbraio 2013 e la allegata tabella A) di ripartizione dei prezzi di vendita delle sigarette; il decreto direttoriale 16 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 225 del 27 settembre 2011 e le allegate tabelle B) di ripartizione dei prezzi di vendita dei sigari, E) di ripartizione dei prezzi di vendita degli altri tabacchi da fumo ed F) di ripartizione dei prezzi di vendita

dei tabacchi da fiuto e da mastico; il decreto direttoriale 11 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012 e la allegata tabella C) di ripartizione dei prezzi di vendita dei sigaretti, come modificato, da ultimo, dalla determinazione direttoriale dell'11 aprile 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 16 aprile 2013; il decreto direttoriale 9 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2012 e la allegata tabella D) di ripartizione dei prezzi di vendita del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, come modificato, da ultimo, dal decreto direttoriale del 21 settembre 2012, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 1° ottobre 2012;

Visto l'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento;

Considerato che, per effetto dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto dal 21 al 22 per cento, occorre procedere alla rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, la cui rispettiva base imponibile è costituita dall'accisa, dall'aggio al rivenditore e dalla quota al fornitore;

## **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### *Articolo 1*

1. In sostituzione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati indicate in premessa, nelle allegate tabella A) - sigarette, tabella B) - sigari, tabella C) - sigaretti, tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, tabella E) – altri tabacchi da fumo, tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico, sono fissate le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico delle rispettive tipologie di tabacchi lavorati.

2. Ai soli fini dell'esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. 3142/2012 e delle ordinanze del Tar del Lazio n. 2033/2013, n. 2044/2013, n. 2434/2013 e n. 3167/2013, nella seguente tabella è fissata la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, di cui all'articolo 39-octies, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

<b>SIGARETTE</b>				
<b>€</b>				
<b>QUOTA AL FORNITORE</b>	<b>AGGIO AL RIVENDITORE</b>	<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>	<b>ACCISA</b>	<b>PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO</b>
0,16	17,50	31,56	125,78	175,00
0,88	17,60	31,74	125,78	176,00
1,60	17,70	31,92	125,78	177,00
2,32	17,80	32,10	125,78	178,00
3,04	17,90	32,28	125,78	179,00
3,76	18,00	32,46	125,78	180,00
4,48	18,10	32,64	125,78	181,00
5,20	18,20	32,82	125,78	182,00
5,92	18,30	33,00	125,78	183,00
6,64	18,40	33,18	125,78	184,00
7,36	18,50	33,36	125,78	185,00
8,08	18,60	33,54	125,78	186,00
8,80	18,70	33,72	125,78	187,00
9,52	18,80	33,90	125,78	188,00
10,24	18,90	34,08	125,78	189,00
10,96	19,00	34,26	125,78	190,00
11,68	19,10	34,44	125,78	191,00
12,40	19,20	34,62	125,78	192,00
13,12	19,30	34,80	125,78	193,00
13,84	19,40	34,98	125,78	194,00
14,56	19,50	35,16	125,78	195,00
15,28	19,60	35,34	125,78	196,00
16,00	19,70	35,52	125,78	197,00
16,72	19,80	35,70	125,78	198,00
17,43	19,90	35,89	125,78	199,00
18,15	20,00	36,07	125,78	200,00
18,87	20,10	36,25	125,78	201,00
19,59	20,20	36,43	125,78	202,00
19,95	20,25	36,52	125,78	202,50
20,31	20,30	36,61	125,78	203,00
21,03	20,40	36,79	125,78	204,00
21,75	20,50	36,97	125,78	205,00
22,47	20,60	37,15	125,78	206,00
23,19	20,70	37,33	125,78	207,00
23,55	20,75	37,42	125,78	207,50
23,91	20,80	37,51	125,78	208,00
24,63	20,90	37,69	125,78	209,00
25,35	21,00	37,87	125,78	210,00
26,07	21,10	38,05	125,78	211,00
26,79	21,20	38,23	125,78	212,00
27,15	21,25	38,32	125,78	212,50
27,51	21,30	38,41	125,78	213,00
28,23	21,40	38,59	125,78	214,00
28,95	21,50	38,77	125,78	215,00



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Roma, 30 settembre 2013

**IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA**  
**Luigi Magistro**  
**F.TO MAGISTRO**